

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2380 del 17/05/2019
Oggetto	7^ modifica ns_Herambiente_impianto compostaggio Ozzano AIA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2446 del 17/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda HERAmbiente S.p.A. - 7^a Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'installazione IPPC di compostaggio (punto 5.3 b) dell'allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), sita in Comune di Ozzano Dell'Emilia (BO), in Via Cà Fornacetta 3 -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, all'Azienda HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO) in Viale Carlo Berti Pichat n° 2/4, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA³ per l'esercizio dell'attività di compostaggio (di cui al punto 5.3 b) dell'Allegato VIII alla Parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolta nell'impianto ubicato in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) in via Cà Fornacetta n° 3;

Vista la domanda⁴ dell'azienda del 16/03/2018, presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con cui si richiede la modifica non sostanziale dell'atto autorizzativo vigente, relativa all'introduzione nell'impianto dell'attività di recupero R13 (*"Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12"*) del rifiuto lignocellulosico;

L'impianto in oggetto, è attualmente autorizzato all'operazione di recupero R3 di rifiuti non pericolosi, di natura ligneo cellulosa provenienti dalla gestione del verde pubblico e privato, con produzione di Ammendanti Compostati Verdi (ACV) di cui al D.Lgs. n° 75/2010 mediante trattamento di compostaggio e successiva raffinazione di frazioni organiche selezionate di matrice legnosa, che costituisce l'attività principale svolta nell'impianto.

All'interno dell'operazione di recupero dei rifiuti R3, è autorizzata anche l'attività di produzione di biomassa lignocellulosica destinata a recupero energetico ed altre forme di recupero e, inoltre, presso il sito viene svolta anche l'attività secondaria (non IPPC ma comunque ricompresa nell'AIA³), consistente nella valorizzazione dell'ammendante compostato verde in uscita dal compostaggio per la produzione di terricci.

L'impianto è autorizzato per una potenzialità pari a 28.000 t/anno di rifiuti trattati, di cui massimo 10.000 t/anno possono essere destinati a produzione di biomassa.

La modifica richiesta, prevede l'introduzione della nuova attività di messa in riserva (operazione di recupero R13) dei rifiuti lignocellulosici triturati da applicare alla totalità del rifiuto in ingresso, al fine del trasferimento degli stessi verso impianti terzi e scaturisce, principalmente, dalla necessità di soddisfare le richieste di materiale lignocellulosico, utilizzato come strutturante di processo, presso il nuovo impianto di compostaggio e digestione anaerobica di Sant'Agata Bolognese, in fase di realizzazione, in un'ottica di razionalizzazione dei flussi da raccolta territoriale ed ottimizzazione dei cicli produttivi.

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Città metropolitana di Bologna con P.G. n° 78584 del 17/06/2015, successivamente modificata e integrata con atto al P.G. n° 134794 del 20/11/2015 e atti di ARPAE DET-AMB-2016-1098 del 19/04/2016, DET-AMB-2017-63 del 09/01/2017, DET-AMB-2017-879 del 22/02/2017, DET-AMB-2017-2837 del 05/06/2017 e DET-AMB-2017-6065 del 14/11/2017;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PGBO/2018/6522 del 16/03/2018;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

Tale attività verrà condotta senza incremento della potenzialità complessiva di trattamento attualmente autorizzata (28.000 t/anno) e senza modifica delle tipologie di rifiuti attualmente autorizzate al trattamento.

L'attività R13 proposta potrà, altresì, essere finalizzata anche al trasferimento dei rifiuti lignocellulosici triturati verso impianti terzi, sempre con il fine di ottimizzare i trasporti e sempre nell'ambito della potenzialità complessiva di trattamento attualmente autorizzata.

L'attività di messa in riserva "R13", verrà svolta senza introdurre modifiche all'impiantistica già in essere e verrà realizzata nell'area di stoccaggio già predisposta ed autorizzata al ricevimento e triturazione, mediante trituratore mobile, del rifiuto lignocellulosico.

I rifiuti triturati, verranno in seguito avviati a compostaggio e/o alla linea di produzione della biomassa, oltre che ad impianti terzi per la quota parte sottoposta alla nuova attività R13.

Il quantitativo massimo istantaneo oggetto dell'attività di messa in riserva R13 è pari a 1.000 t (circa corrispondente al quantitativo settimanale in ingresso nel periodo di picco dei conferimenti).

Vista la nota di sospensione⁶ del procedimento di rilascio della Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, al fine di svolgere la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., preventiva al rilascio della modifica di AIA stessa, in quanto si è ritenuto che l'istanza in oggetto, pur essendo relativa all'introduzione dell'operazione R13, si configurasse come modifica dell'operazione R3 attualmente autorizzata in AIA e, quindi, ricadesse nella categoria B.2.60 della L.R. n° 4/2018⁷: *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato A.2 o all'Allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente"*;

Vista la successiva istanza⁸ per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), presentata dall'azienda in data 10/08/2018 alla Regione Emilia-Romagna, relativa al progetto *"Nuova attività di messa in riserva (R13)"* presso l'impianto di compostaggio in oggetto;

Dato atto che, nell'ambito dell'attività istruttoria del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), per poter valutare i potenziali effetti negativi sull'ambiente della modifica proposta, è emersa la necessità di richiedere integrazioni¹⁴ al proponente, con contestuale sospensione del procedimento, per acquisire l'atto di valutazione dello *studio di fattibilità per il progetto di confinamento delle fasi di maturazione dei rifiuti*, prescritto con l'AIA quale adeguamento per limitare l'impatto odorigeno provocato dall'impianto e il cui procedimento era in fase istruttoria, in quanto intrinsecamente collegata al progetto in esame per l'inserimento dell'attività di messa in riserva R13;

⁶ Nota agli atti con protocollo PGBO/2018/8871 del 16/04/2018;

⁷ L.R. n° 4/2018 *"Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti"* - Allegati B Progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

⁸ Assunta agli atti della Regione Emilia-Romagna con protocollo PG/2018/538567 del 10/08/2018 e agli atti di ARPAE con protocollo PGBO/2018/18628 del 10/08/2018;

Relativamente al progetto di adeguamento per il confinamento delle fasi di maturazione dei rifiuti, si specifica quanto segue:

- Nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio, all'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale⁹, emerse la necessità di prescrivere adeguamenti da adottare durante la maturazione dei cumuli di rifiuti, volti a limitare lo sviluppo di emissioni odorigene in tali fasi di lavorazione. Alla Sezione D.1. PIANO DI ADEGUAMENTO, punti b) ed e) dell'AIA⁹, pertanto, fu prescritto all'azienda di:
 - b) presentare entro il 30/09/2015, un progetto definitivo di confinamento della prima fase di maturazione dei cumuli con aspirazione e trattamento delle arie esauste, valutando anche l'eventuale adozione di un sistema di aerazione forzata della biomassa;
 - e) presentare entro il 31/12/2015, un progetto di fattibilità per il confinamento delle fasi di maturazione successive alla prima;
- In data 30/09/2015¹⁰ e 15/04/2016¹¹, HERAmbiente S.p.A., in risposta a tali prescrizioni, presentò la propria soluzione progettuale, prevedendo il confinamento in locale chiuso, con aspirazione forzata e trattamento delle arie esauste, della sola prima fase di maturazione dei rifiuti lignocellulosici e dichiarando la non fattibilità tecnico-economica del confinamento delle altre fasi.

Relativamente a tale soluzione, ARPAE stabilì¹² di approvare il progetto di confinamento della prima fase di maturazione dei cumuli, prevedendone la realizzazione entro il 31/12/2017, e di ritenere insufficiente la dichiarazione dell'azienda sulla non fattibilità tecnico-economica del confinamento delle altre fasi di maturazione, prescrivendo, in alternativa, di presentare, entro il 31/07/2018, un ulteriore studio di fattibilità per il confinamento almeno della seconda e terza fase di maturazione.

Contestualmente a tale valutazione, fu prevista la limitazione, per il periodo giugno-settembre 2017, dei quantitativi massimi mensili di rifiuti conferiti e l'abbassamento dell'altezza di tutti i cumuli in fase di maturazione ad un massimo di 2.5 m, al fine di ridurre gli eventuali inconvenienti odorigeni in concomitanza delle elevate temperature estive;

- A seguito del perdurare delle problematiche odorigene, presumibilmente collegate all'attività svolta nell'impianto, così come più volte segnalato da parte dei cittadini e come confermato nel corso di diversi sopralluoghi¹³ straordinari effettuati presso il sito, ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna ha emanato, a carico dell'azienda HerAmbiente S.p.A., un apposito provvedimento¹⁴, prescrivendo la riduzione l'altezza dei cumuli di rifiuti in maturazione da 3,5 m a 2,5 m nel periodo maggio-settembre 2018 e la presentazione, entro il 31/07/2018, di un progetto di fattibilità di confinamento di tutte le fasi di maturazione successive alla prima e non più solamente delle 2^ e 3^ fasi;

⁹ Atto rilasciato dalla Città metropolitana di Bologna con P.G. n° 78584 del 17/06/2015;

¹⁰ Assunta agli atti della Città metropolitana di Bologna con protocollo P.G. n° 114886 del 30/09/2015;

¹¹ Assunta agli atti di ARPAE con protocolli PGB/2016/6827-6828-6829-6831 del 18/04/2016;

¹² Atti rilasciati con DET-AMB-2017-879 del 22/02/2017 (4^ modifica di AIA), DET-AMB-2017-2837 del 05/06/2017 (5^ modifica di AIA) e DET-AMB-2017-6065 del 14/11/2017 (6^ modifica di AIA);

¹³ Rapporti di ARPAE - Sez.Prov. di Bologna- Distretto Urbano agli atti con PGB/2018/2297 e PGB/2018/10185;

¹⁴ Atto rilasciato con DET-AMB-2018-2333 del 11/05/2018;

- In ottemperanza a quanto prescritto, Herambiente S.p.A., in data 31/07/2018¹⁵, ha trasmesso il *nuovo studio di fattibilità per il confinamento di tutte le fasi di maturazione successive alla prima*.

Tale studio di fattibilità, è stato successivamente integrato con la documentazione¹⁶ trasmessa volontariamente da HerAmbiente S.p.A. in data 14/11/2018, implementando la propria proposta con ulteriori interventi di carattere gestionale e di controllo, volti a contenere la diffusione di sostanze odorigene e a limitare l'impatto sul territorio circostante.

L'azienda, in definitiva, ribadisce la non fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di confinamento al chiuso di tutte le fasi di maturazione successive alla prima, proponendo, in alternativa, di mantenere l'attuale assetto di trattamento del materiale in cumuli all'aperto, con l'adozione delle seguenti misure, per contenere e ridurre le emissioni diffuse di carattere odorigeno e polverulento determinate dal materiale in compostaggio:

- limitazione dell'attività di compostaggio a un valore massimo di 15.000 t/anno di rifiuti, riducendo di oltre il 45% la potenzialità autorizzata di trattamento nella linea di produzione dell'Ammendante Compostato Verde, fatto salvo il limite massimo di conferimento dei rifiuti lignocellulosici pari 28.000 t/a;
- abbassamento dell'altezza dei cumuli di rifiuti da 3,5 m a 2,5 m durante tutto l'arco dell'anno di attività produttiva, in continuità con quanto disposto negli ultimi due anni limitatamente al periodo estivo da parte dell'Autorità Competente;
- adozione di modalità gestionali di controllo dei rifiuti in ingresso;
- adozione di procedure gestionali ordinarie per il controllo e contenimento delle emissioni odorigene (costante utilizzo del cannone nebulizzatore, aumento della frequenza di rivoltamento dei cumuli, controlli sui cumuli in maturazione all'esterno, dei parametri temperatura e umidità, utilizzo della barriera osmogenica, ecc.);
- adozione di procedure gestionali per il controllo e contenimento di eventi odorigeni straordinari (implementazione barriera osmogenica e cannone nebulizzatore, intensificazione della pulizia periodica ordinaria dei piazzali esterni, della viabilità e delle canalette di scolo del percolato, ecc.);
- monitoraggio dell'impatto odorigeno, per un periodo di prova della durata di due anni, a far data dalla messa in atto delle autolimitazioni di riduzione materiale in ingresso e riduzione dell'altezza dei cumuli, attraverso:
 - il posizionamento di n. 2 nasi elettronici (IOMS, *Intrumental Odour Monitoring System*), addestrati, uno presso il sito impiantistico ed uno presso recettore sensibile da individuare in collaborazione con ARPAE;
 - durata del monitoraggio pari a 2 anni con due campagne di misura (della durata di due settimane consecutive), una in periodo estivo e una in periodo invernale, con invio della relazione finale di sintesi dei risultati;

¹⁵ Nota assunta agli atti con protocollo PGB0/2018/17813 del 31/07/2018;

¹⁶ Assunta agli atti con protocollo PGB0/2018/26826 del 14/11/2018;

Vista la relazione istruttoria¹⁷ elaborata da ARPAE- Servizio Territoriale di Bologna, in merito a tale *nuovo studio di fattibilità per il confinamento di tutte le fasi di maturazione successive alla prima*, dalla quale emergono le seguenti considerazioni:

- si accetta la soluzione progettuale proposta dal Gestore ma, tuttavia, si rileva dalle verifiche di campo effettuate, che i presidi proposti e già messi in atto dal mese di maggio 2018 (riduzione dell'altezza dei cumuli, utilizzo del cannone sparaessenze, utilizzo continuo e non temporizzato della barriera osmogenica, aumento della frequenza della pulizia dei piazzali), non sono risultati efficaci nella riduzione delle emissioni odorigene.

Si ritiene indispensabile, pertanto, intervenire nell'immediato attuando la riduzione dei quantitativi di materiale da avviare a compostaggio a 15.000 t/anno e la riduzione dell'altezza dei cumuli, con rivalutazione della situazione dopo sei mesi di attuazione delle autolimitazioni stabilite, anche in base alle risultanze del Piano di Monitoraggio degli odori attuato dal Gestore e riservandosi di imporre ulteriori azioni nel caso in cui gli interventi messi in atto non fossero risolutivi;

Visto il successivo atto¹⁸ di ARPAE- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, relativo di valutazione del *nuovo studio di fattibilità per il confinamento di tutte le fasi di maturazione successive alla prima* proposto da HERAmbiente S.p.A., con il quale si approva quanto proposto da HERAmbiente S.p.A. in data 31/07/2018¹⁵ e integrato in data 14/11/2018¹⁶, con la condizione di attuare immediatamente le autolimitazioni proposte (riduzione dei quantitativi di materiale da avviare a compostaggio e riduzione dell'altezza dei cumuli di rifiuti) e si stabilisce che la situazione verrà rivalutata dopo sei mesi, per valutarne gli effetti, anche in base alle risultanze del Piano di Monitoraggio degli odori attuato dal Gestore dell'impianto, riservandosi di imporre, attraverso apposito provvedimento di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, ulteriori azioni nel caso in cui gli interventi messi in atto non fossero risolutivi;

Vista la conclusione positiva¹⁹ della procedura di screening, svolta ai sensi del Titolo III del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e del Capo II della L.R. n° 4/18, relativa al progetto "*Nuova attività di messa in riserva (R13)*" presso l'impianto di compostaggio in oggetto, che ha escluso il progetto in esame da Valutazione di Impatto Ambientale;

Ritenuto che, l'inserimento presso l'impianto dell'attività di messa in riserva R13, oggetto della presente modifica non sostanziale dell'AIA vigente, non presenti effetti negativi significativi sull'ambiente, in quanto:

- non è previsto l'incremento della potenzialità complessiva di trattamento attualmente autorizzata (28.000 t/anno) e non verranno modificate le tipologie di rifiuti attualmente autorizzate al trattamento;

¹⁷ Nota agli atti con protocollo PGBO/2018/30117 del 27/12/2018;

¹⁸ Provvedimento agli atti con protocollo PG/2019/27 del 04/01/2019;

¹⁹ Determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità della Regione Emilia- Romagna DPG/2019/1802 del 01/02/2019;

- non verranno introdotte modifiche al processo produttivo, alle modalità attuali di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime e all'impiantistica e infrastrutture esistenti;
- non vengono modificate le attuali modalità di gestione delle acque meteoriche di dilavamento o reflui di processo e delle emissioni convogliate in atmosfera autorizzate;

Richiamate, in particolare, le condizioni ambientali stabilite nell'atto conclusivo²⁰ della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) che, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della L.R. n° 4/2018⁷, sono vincolanti per il proponente e per le amministrazioni competenti al rilascio autorizzazioni, nella realizzazione del progetto:

" 1) In relazione a quanto disposto dalla DET-AMB-2019-26 del 04/01/2019 (AIA), preso atto di tutte le modalità gestionali proposte (riduzione quantitativi ACV, limitazione altezze dei cumuli, modalità gestionali di controllo dei rifiuti in ingresso, procedure gestionali ordinarie per il controllo e contenimento delle emissioni odorigene, procedure gestionali per il controllo e contenimento di eventi odorigeni straordinari, monitoraggio dell'impatto odorigeno) si stabilisce che la situazione verrà rivalutata, nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dopo sei mesi di attuazione delle autolimitazioni proposte, anche in base alle risultanze del Piano di Monitoraggio degli odori attuato dal Gestore dell'impianto e riservandosi di imporre ulteriori azioni nel caso in cui gli interventi messi in atto non fossero risolutivi".

Ritenuto necessario procedere alla modifica della citata Autorizzazione Integrata Ambientale concessa dalla Città metropolitana di Bologna con P.G. n° 78584 del 17/06/2015 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'AIA per un importo pari a 250 €, come stabilito dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

²⁰ Determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità della Regione Emilia- Romagna n° 1802 del 01 febbraio 2019;

Determina

1. di **approvare** la richiesta di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, relativa all'introduzione nell'impianto dell'attività di recupero R13 (*"Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12"*) del rifiuto ligneocellulosico, stabilendo quanto indicato al successivo punto 4.;
2. di **stabilire** che, relativamente al "progetto di adeguamento per il confinamento delle fasi di maturazione dei rifiuti", viene approvata la soluzione progettuale proposta dal Gestore con documentazione trasmessa in data 13/07/2018¹¹ e integrata in data 14/11/2018¹⁵, come già disposto con atto di ARPAE PG/2019/27 del 04/01/2019, alle condizioni indicate nel progetto stesso:
 - riduzione dei quantitativi di materiale da avviare a compostaggio per un valore massimo di 15.000 t/anno,
 - abbassamento dell'altezza dei cumuli di rifiuti da 3,5 m a 2,5 m,
 - adozione delle modalità gestionali di controllo dei rifiuti,
 - adozione delle procedure gestionali ordinarie per il controllo e contenimento delle emissioni odorigene (costante utilizzo del cannone nebulizzatore, aumento della frequenza di rivoltamento dei cumuli, controlli sui cumuli in maturazione all'esterno, dei parametri temperatura e umidità, utilizzo della barriera osmogenica, ecc.),
 - adozione di procedure gestionali per il controllo e contenimento di eventi odorigeni straordinari (implementazione barriera osmogenica e cannone nebulizzatore, intensificazione della pulizia periodica ordinaria dei piazzali esterni, della viabilità e delle canalette di scolo del percolato, ecc.),
 - esecuzione del monitoraggio dell'impatto odorigeno attraverso nasi elettronici, per un periodo di prova della durata di due anni;
3. di **stabilire** che, la situazione verrà rivalutata dopo sei mesi di attuazione delle autolimitazioni proposte e relative ai quantitativi dei rifiuti e all'altezza dei cumuli, ovvero entro il 21/07/2019, anche in base alle risultanze del Piano di Monitoraggio degli odori attuato dal Gestore dell'impianto e riservandosi di imporre ulteriori azioni nel caso in cui gli interventi messi in atto non fossero risolutivi;
4. la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³**, concessa all'Azienda HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO) in Viale Carlo Berti Pichat n° 2/4, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA³ per l'esercizio dell'attività di compostaggio (di cui al punto 5.3 b) dell'Allegato VIII alla Parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolta nell'impianto ubicato in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) in via Cà Fornacetta n° 3, stabilendo quanto segue:

- **Il Paragrafo B.2 - GARANZIE FINANZIARIE, sia così sostituito:**

Stato di fatto

Risulta attualmente prestata da SACE BT S.p.A. la polizza fidejussoria n° 2799674344 del 29/07/2015, per un importo pari a 84.000,00 € e valida fino al 17/06/2029, cioè fino al termine di validità dell'attuale autorizzazione integrata ambientale più 2 anni.

Stato di progetto

In seguito all'inserimento della nuova attività di recupero R13 presso l'impianto, le garanzie finanziarie da prestare sono le seguenti:

Attività di recupero	Quantità di rifiuti autorizzati (T/anno)	Stoccaggio massimo istantaneo (Tonn)	Fattore di moltiplicazione secondo DGR n° 1991/2003	Importo
R3 - compostaggio	15.000	-	15.000*5 €/t	75.000 €
R3 - produzione biomassa	10.000	-	10.000*12 €/t	120.000 €
R13	28.000	1.000	1.000*140 €/t	140.000 €
Importo totale garanzia finanziaria				335.000 €
Importo totale x 0,60 (per impianti certificati ISO 14001)				201.000 €

L'importo complessivo della garanzia finanziaria è pari a 335.000 €

Qualora l'impianto in oggetto sia in possesso di valida certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001, in base a quanto previsto alla deliberazione della Giunta Regionale n° 1991/2003, l'importo è ridotto del 40% ed è pari a 201.000 €, ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della Legge 1 del 24/01/2011.

Entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento autorizzativo di modifica, al fine dell'inserimento della nuova attività di recupero R13 e fermo restando la facoltà del gestore di estensione della polizza attualmente vigente, HERAmbiente S.p.A. dovrà procedere all'adeguamento delle fidejussioni, mediante prestazione di una garanzia finanziaria in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge. 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:

- ***da reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n° 827 e successive modificazioni;***
- ***da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n° 375 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera della Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;***
- ***da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n° 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;***

- ***In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria di ARPAE, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo;***
- ***La garanzia finanziaria dovrà essere prestata per un importo complessivo pari a 335.000 € (o 201.000 € se l'impianto è certificato ISO 14001) ed avere validità per tutta la durata dell'autorizzazione oppure per la durata dell'attività, se più breve della durata dell'autorizzazione, fino ai successivi due anni dalla data di cessazione dell'attività;***
- ***In alternativa, qualora le condizioni del mercato assicurativo e bancario non lo consentano, potrà essere prestata garanzia finanziaria della durata di sei anni (pari alla metà della durata dell'autorizzazione) maggiorata di ulteriori due anni, entro il termine di durata della stessa, dovrà essere prestata nuova garanzia pena la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti oggettivi, previa diffida;***
- ***ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini della garanzia, con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti, o in caso di posticipazione della data di approvazione del piano di chiusura, rispetto a quanto stimato;***
- ***Ai fini di documentare la possibilità di avvalersi della riduzione del 40% dell'importo della garanzia calcolato in base alla deliberazione della Giunta Regionale n° 1991/2003, è richiesto al Gestore di fornire l'attestazione di certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001, alla scadenza di quella attualmente vigente.***
- ***Al Paragrafo D.2.4 - GESTIONE DEI RIFIUTI E DELL'INSTALLAZIONE, il primo capoverso***
"Tipologie di rifiuti conferibili all'installazione (operazione di recupero R3 di cui all'Allegato C alla Parte Quarta al D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.)."
sia così sostituito:
"Tipologie di rifiuti conferibili all'installazione (operazioni di recupero R3 ed R13 di cui all'Allegato C alla Parte Quarta al D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.)."
- ***Al Paragrafo D.2.4 - GESTIONE DEI RIFIUTI E DELL'INSTALLAZIONE, i punti 3. e 12. siano così sostituiti:***
Capacità di trattamento
"3. Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso all'impianto è pari a 28.000 t/anno, di cui un quantitativo massimo di 15.000 t/anno destinabile al trattamento di compostaggio e 10.000 t/anno destinabile alla produzione di biomassa ligno-cellulosica conforme alle condizioni stabilite dall'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 e s.m.;"
"12. L'altezza di tutti i cumuli in fase di maturazione sia limitata ad un massimo di 2,5 m.;"

5. di **stabilire** che, l'attività di messa in riserva R13 dei rifiuti presso l'impianto, può essere esercitata solo a seguito dell'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di ARPAE- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, secondo quanto stabilito alla Sezione B.2 – GARANZIE FINANZIARIE come modificata dal precedente punto 4..

A tal fine, entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento autorizzativo di modifica, al fine dell'inserimento della nuova attività di recupero R13 e fermo restando la facoltà del Gestore di estensione della polizza attualmente vigente, HERAmbiente S.p.A. dovrà procedere all'adeguamento delle fidejussioni, mediante prestazione di una garanzia finanziaria in uno dei modi previsti dall'art. 1 della Legge 10 giugno 1982, n° 348;

6. che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con la citata autorizzazione P.G. n° 78584 del 17/06/2015 e ss.mm.ii.;
7. che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

IL FUNZIONARIO

P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Stefano Stagni

(lettera firmata digitalmente) ²¹

²¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n° 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.